

## **A. S. D. Arcieri Compagnia di MONZA e della BRIANZA**

Statuto della Compagnia

Il presente Statuto consta di 28 articoli

Approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci tenutasi in data 17 dicembre 2015



### **Art. 1 - Denominazione**

E' costituita in Monza ai sensi dell'articolo 36 c.c. in data 30 Ottobre 1982 l'Associazione Sportiva senza scopo di lucro oggi denominata:

#### **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARCIERI COMPAGNIA DI MONZA E DELLA BRIANZA (ASD AR.CO. MONZA)**

affiliata alla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco (FITARCO). L'Associazione ha sede legale presso il Presidente pro-tempore. Con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione potrà istituire delle sedi e/o sezioni secondarie nei luoghi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni, purché in Lombardia. Su semplice delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può inoltre trasferire la sede legale, purché in Lombardia.

### **Art. 2 - Scopo**

- 2.1 L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
- 2.2 L'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica del tiro con l'arco intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività sportiva, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del tiro con l'arco. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica del tiro con l'arco, nonché svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento alla pratica della medesima disciplina sportiva.
- 2.3 Per il raggiungimento degli scopi, l'Associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, a competizioni sportive, a convegni e incontri atti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative.
- 2.4 L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura e uguaglianza dei diritti degli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio. L'Associazione si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non

per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

- 2.5 L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale dello Stato Italiano e dell'ordinamento sportivo; si conforma alle norme direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché e ai regolamenti della FITARCO, e a quelli delle Federazioni e Organismi Internazionali cui quest'ultima è affiliata o aderente.
- 2.6 L'Associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della FITARCO dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare, attinenti l'attività sportiva.  
Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti della FITARCO nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.
- 2.7 L'Associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti e dei tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti della FITARCO, è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

### **Art. 3 - Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

### **Art. 4 - Domanda di ammissione**

- 4.1 Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
- 4.2 Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi una condotta irreprensibile è da intendersi quella conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, astenendosi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica.
- 4.3 Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
- 4.4 La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo ed il cui eventuale diniego deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.
- 4.5 In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore o il tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

4.6 La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

#### **Art. 5 - Diritti dei Soci**

5.1 Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenni alla prima assemblea utile svolgasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

5.2 La qualifica di Socio dà diritto a frequentare le iniziative promosse dall'Associazione, la struttura societaria e gli impianti adibiti alla pratica del tiro con l'arco e ad usare le attrezzature comuni, secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento.

#### **Art. 6 - Decadenza dei soci**

6.1 I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria;
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- d) tesseramento presso altre società affiliate alla FITARCO;
- e) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'articolo 26 del presente Statuto.

6.2 Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

6.3 Il Socio radiato non può essere più ammesso.

#### **Art. 7 - Organi**

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei Soci,
- b) il Presidente,
- c) il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali vengono ricoperte dai Soci eletti a titolo gratuito

#### **Art. 8 - Assemblea**

8.1 L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

- 8.2 La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati piu' uno in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo entro 30giorni dal ricevimento della richiesta e secondo le modalita' indicate nel successivo articolo 10 del presente statuto.
- 8.3 L'Assemblea dovrà essere convocata presso un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- 8.4 Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
- 8.5 L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
- 8.6 L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
- 8.7 Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- 8.8 Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

#### **Art. 9 - Diritti di partecipazione**

- 9.1 Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
- 9.2 Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

#### **Art. 10 - Compiti dell'Assemblea**

- 10.1 La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nelle aree di attività dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo della posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 10.2 L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.
- 10.3 Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

10.4 Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea elettiva a scadenza del mandato.

#### **Art. 11 - Validità assembleare**

11.1 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

11.2 L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.3 Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'Assemblea ordinaria quanto l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

#### **Art. 12 - Assemblea straordinaria**

12.1 L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo a mezzo di posta elettronica o altro mezzo di comunicazione idoneo almeno 15 giorni liberi prima dell'adunanza. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

12.2 L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione. Designazione o sostituzione degli organi societari qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione.

#### **Art. 13 - Consiglio Direttivo**

13.1 Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono la medesima carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della FITARCO, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno e che non siano soggetti a provvedimenti da parte dell'Associazione.

13.2 Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 eletti dall'Assemblea. Tutti gli incarichi sociali s'intendono a titolo gratuito.

13.3 Il Consiglio dura in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

13.4 Il Consiglio Direttivo elegge, nella sua prima riunione, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere che, come il Presidente, ha il potere di firma per i conti della compagnia. Le firme di Presidente e Tesoriere sono disgiunte.

#### **Art. 14 - Convocazione Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne è fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Le delibere risultanti dai verbale devono essere messe a disposizione di tutti gli associati, con le formalità, ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.

Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, si assenti per tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

## **Art. 15 - Dimissioni**

15.1 Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto alla carica di consigliere, in ordine di votazioni, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

15.2 Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente, fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà avvenire alla prima assemblea del Consiglio Direttivo utile successiva.

15.3 Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

## **Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto delle norme dell'Art.12 e seguenti del presente Statuto;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci, qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci;
- g) stipulare atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- h) stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permuta, aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari, contrarre mutui, contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario non previsto, formare commissioni e/o gruppi di

lavoro, per la gestione delle strutture ricreative dell'Associazione, e commissioni sportive e comunque sono demandati al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- i) nominare il rappresentante dei tecnici o degli atleti al verificarsi della previsione di cui all'Art. 2, comma 7 di questo Statuto;
- j) Nominare tecnici, animatori, specialisti per lo svolgimento delle attività societaria e pratica sportiva.

#### **Art. 17 - Il Presidente**

Il Presidente, per delega della Assemblea, dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali; ne è il legale rappresentante per ogni evenienza.

Il Presidente inoltre istaura ed intrattiene rapporti con le Autorità governative, amministrative e sportive in ordine alla questioni di interesse generale inerenti il tiro con l'arco e ad eventuali questioni particolari attinenti l'Associazione.

#### **Art. 18 - Il Vicepresidente**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato.

#### **Art. 19 - Il Segretario**

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

#### **Art. 20 - Il Tesoriere**

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica/finanziaria dell'Associazione e deve essere redatto con chiarezza e rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno, l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

#### **Art. 21- Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Art. 23 - Fondo comune**

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

#### **Art. 24 - Patrimonio Sociale**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo comune e da impianti, macchinari, attrezzature, mobili ed immobili nonché da arredamenti e donazioni sociali e dalle disponibilità finanziarie derivanti da riserve di bilancio.

Non è in alcun modo ammessa la distribuzione tra i soci degli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Art. 25 - Approvazione e modifiche dello statuto**

Per la revisione o la modifica dello statuto delibera l'Assemblea dei soci in seduta straordinaria.

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate al Consiglio Direttivo da almeno il 50% dei soci aventi diritto al voto.

Le modifiche allo statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria validamente costituita ed il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti.

Le modifiche entreranno in vigore il giorno successivo a quello di approvazione da parte della FITARCO.

#### **Art. 26 - Clausola Compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi, saranno devolute all'esclusiva competenza degli Organi e delle norme che disciplinano la giustizia in seno alla FITARCO, definiti dal suo Statuto e dai regolamenti che ne discendono.

#### **Art. 27 - Scioglimento**

27.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

27.2 Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

27.3 L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190, L. 23.12.1996 n° 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 28 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dei Regolamenti della FITARCO cui l'Associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.